

X OTTAVIA

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 luglio 1977

TRA

La Direzione della Edizioni Panini S.p.A., rappresentata ai fini del presente atto dal Rag. Franco Panini

E

La Rappresentanza Sindacale Aziendale e il Consiglio di Fabbrica si è convenuto quanto segue:

- 1) Nei confronti dei delegati aziendali unitari dei Patronati IMAS-CISL, INCA-CGIL, ITAL-UIL, i cui nominativi, su designazione del C.d.F., saranno comunicati alla D.A. dai Patronati sopraccitati, l'azienda, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui al D.L. CPS n. 804 del 1947, concederà un'ora di permesso settimanale retribuita, anche cumulabile mensilmente, pari a 52 ore annuali. I delegati dei Patronati sopraddetti potranno usufruire nell'espletamento della loro attività del locale in uso al C.d.F.; in tal sede, essi riceveranno i dipendenti interessati fuori orario di lavoro, nei giorni e negli orari concordati con la D.A.; qualora, per ragioni di particolare e comprovata urgenza, i D.P.A. dovessero conferire durante gli orari lavorativi con un dipendente dell'azienda, i D.P.A. daranno di ciò tempestiva comunicazione alla D.A., la quale provvederà a rilasciare al lavoratore interessato il permesso di allontanarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario, sempre che non ostino motivi di carattere tecnico-amministrativo. L'azienda fornirà ai delegati di patronato i dati relativi ai propri dipendenti necessari per l'espletamento delle pratiche dagli stessi

si, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 11/70, previa regolare esibizione di delega; l'azienda deve tenere in suo possesso atti a contestare l'operato di legge da parte di enti erogatori delle prestazioni sanitarie.

Al fine di affiggere nella bacheca aziendale materiale informativo Patronati Unitari rivolto ai lavoratori, previa approvazione Direzione Aziendale del contenuto delle informazioni

è concordato ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 12 della legge 20/5/70 n. 300.

Mod. DM10L, l'azienda distribuirà trimestralmente (aprile, luglio, ottobre e gennaio), un analogo modulo suppletivo. Questa procedura sarà attuata fino a quando verranno dall'INPS centrale i DM10L originali.

Al fine di quanto previsto dall'art. 9 legge 20/5/70 n. 300, la Direzione Aziendale ad incontrare ogni 4 mesi il C.d.F. per verifiche periodiche di tipo opportunistico aziendale, al fine di individuare eventuali "rischi" per limitarne gli effetti.